

# CAMERA DEI DEPUTATI

N 2065

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(COSSIGA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(ANTONIOZZI)

Proroga di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 638, concernente l'attribuzione a taluni enti indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n 825, delle somme sostitutive di tributi locali

*Presentato il 2 marzo 1978*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il 31 dicembre 1977, vengono a cessare le disposizioni transitorie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 638, concernenti l'attribuzione, agli Enti indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n 825, delle somme so-

stitutive dei tributi locali aboliti in seguito all'attuazione della riforma tributaria

In attesa che venga disciplinata la materia relativa alla finanza locale, e tenuto conto che per l'anno 1978 si è provveduto con decreto-legge n 946 del 1977, si rende necessario, al fine di assicurare comunque

ai suddetti Enti la disponibilità dei mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei loro fini istituzionali, procedere alla proroga, sino al 31 dicembre 1980, del periodo di finanziamento transitorio previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica n 638

In particolare, ove si consideri che per i comuni e le province tale proroga viene disposta con provvedimento a parte, l'iniziativa deve intendersi riferita alle camere di commercio e alle aziende di soggiorno, cura o turismo, in attesa che vengano emanate le norme di cui all'articolo 12, primo comma, della legge n 825, nonché alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, in attesa che vengano adottate le disposizioni di cui al secondo comma, punto 3, dello stesso articolo 12

Si è, inoltre, ritenuto necessario, in considerazione della continua lievitazione dei costi, prevedere l'incremento delle aliquote di maggiorazione da applicare annualmente alle « somme sostitutive » nella misura del 10 per cento, delle aliquote stesse per le camere di commercio e per le aziende autonome di soggiorno, cura o turismo e nella misura del 20 per cento per le regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Per quanto riguarda, infine, l'onere derivante dalla attuazione della presente legge, dovrà essere predisposto apposito accantonamento nel fondo speciale concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979

## DISEGNO DI LEGGE

### ART 1

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano

### ART 2

Per il biennio 1979-1980 le somme, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 638, da corrispondere, rispettivamente, alle camere di commercio e alle

aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sono maggiorate del 10 per cento annuo rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente

### ART 3

Per il biennio 1979-1980 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse, del 20 per cento annuo rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente, ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sarà determinata, di anno in anno, per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità con quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670